
ADiM BLOG
Luglio 2022
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione),
sentenza del 2 giugno 2022, *H.M. e altri c. Ungheria*, ric. 38967/17

“La storia infinita”.
(Ancora) detenzioni arbitrarie e torture ai confini tra Ungheria e Serbia

Lorenzo Bernardini
Postdoctoral Researcher in Criminal Law
University of Luxembourg

Parole chiave

Zona di transito – Detenzione – Habeas corpus – Articolo 3 CEDU – Trattamenti degradanti

Abstract

Con la sentenza in commento, il giudice di Strasburgo ha condannato, per la terza volta in poco più di un anno, il Governo ungherese e le sue politiche di detenzione amministrativa degli stranieri al confine con la Serbia. Dopo essere giunti nella zona di transito di Tompa, i ricorrenti – una famiglia di sei migranti, di cui quattro minorenni, una donna in stato di gravidanza ed un uomo reduce da tortura in Iraq – vi rimanevano confinati poco meno di cinque mesi. Nei loro confronti, la Corte riteneva violati gli artt. 3 (per le condizioni di detenzione subite) e 5 CEDU (per l'illegittimità della privazione di libertà patita). Tuttavia, in materia di onere della prova e art. 3 CEDU, il giudice convenzionale sembra seguire un approccio particolarmente rigoroso, imponendo allo straniero coinvolto un alto standard probatorio per dimostrare le proprie doglianze. Ulteriori critiche possono essere mosse sulle statuizioni in merito al principio di necessità ex art. 3 CEDU, che parrebbero incoerenti rispetto alla giurisprudenza consolidata sull'art. 5, par. 1, lett. f, CEDU.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. Una (rassegnata) premessa: il diritto ungherese “circondato” dal garantismo europeo?

Dopo [R.R. e altri c. Ungheria](#) e [M.B.K. e altri c. Ungheria](#), un'altra sentenza della Corte di Strasburgo ([H.M. e altri c. Ungheria](#)) solleva ulteriori dubbi sulla compatibilità con la Convenzione della normativa ungherese relativa alla detenzione dei migranti nelle zone di transito al confine terrestre con la Serbia. Si tratta della terza statuizione in poco più di un anno.

Senza contare, poi, l'arresto reso dalla Grande Camera della Corte di Giustizia dell'UE nella causa [FMS e altri](#) che *inter alia* ha censurato le norme ungheresi sul trattenimento nelle *transit zones*, ritenendole incompatibili con il diritto dell'Unione, segnatamente rispetto gli artt. 6 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (sui motivi di tale statuizione v. *amplius* [MARIN](#), 2020). Tale ultimo arresto – confermato *in parte qua* anche in una decisione di poco successiva [Commissione c. Ungheria](#) (§§ 157-166) – ha inoltre statuito che la permanenza degli stranieri nelle zone di confine integri una «privazione di libertà», rilevante ai sensi dell'art. 6 della Carta, contraddicendo sul punto la Corte di Strasburgo che, in precedenza ([Ilias e Ahmed c. Ungheria](#)), aveva invece sostenuto che la situazione dei migranti non potesse essere ricondotta *ratione materiae* sotto l'ombrello protettivo dell'art. 5 CEDU.

Va poi ricordato che in [R.R. e altri](#) e [M.B.K. e altri](#), similmente alla sentenza in commento, il giudice convenzionale rilevava anche la violazione dell'art. 3 CEDU: le condizioni di detenzione patite dagli stranieri nei luoghi di contenimento sono state ritenute inumane e degradanti.

Come vedremo, il caso che ora si analizza sembra purtroppo rafforzare ulteriormente la convinzione che la normativa ungherese presenti *vulnera* profondi rispetto agli standard della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Tuttavia, per quando condivisibile nel dispositivo, la *line of reasoning* proposta dalla Corte nell'arresto in commento risulta censurabile sotto due aspetti, di cui sarà dato conto *infra*.

2. La vicenda esaminata dalla Corte di Strasburgo

I sei ricorrenti – il sig. H.M., la sig.ra J.K. ed i loro quattro figli minori, di nazionalità irachena – dopo essere fuggiti dal proprio Paese, giungevano presso la zona di transito di Tompa, al confine tra Serbia e Ungheria, il 3 aprile 2017 (§ 5), ove venivano posti in stato di “confinamento” secondo le norme vigenti (§ 1).

Qui presentavano domanda di protezione internazionale che tuttavia veniva sospesa in ragione del loro futuro trasferimento in Bulgaria, secondo le “procedure di Dublino” di cui al Regolamento (UE) 2013/604. Due mesi dopo, però, il Tribunale Amministrativo del Lavoro di Szeged annullava l'ordine di trasferimento dei ricorrenti, ordinando contestualmente all'Ufficio dell'Immigrazione e dell'Asilo (IAO) ungherese di esaminare le domande *illo tempore* presentate dagli stranieri (§ 6).

Nel mentre, i ricorrenti erano trattenuti all'interno di un *container* entro la sezione della zona di transito specificamente destinata alle famiglie, dal quale – secondo quanto asserivano innanzi la Corte – non potevano uscire liberamente, se non scortati dalle forze dell'ordine per

visite mediche o «other appointments». Peraltro, nel periodo di permanenza a Tompa, il sig. H.M., sopravvissuto a torture asseritamente compiute da parte dei servizi di sicurezza iracheni, rappresentava di non aver ricevuto alcun tipo di supporto psicologico e/o psichiatrico. Analogamente, durante il confinamento nella *transit zone*, la sig.ra J.K. veniva più volte ricoverata in ospedale, in quanto la sua gravidanza veniva ritenuta ad «alto rischio». Di questa difficoltosa situazione la sig.ra J.K. informava più volte lo IAO, arrivando persino ad iniziare uno sciopero della fame, per pochi giorni, come forma di protesta per le condizioni di confinamento (§ 9).

Il sig. H.M., infine, riportava davanti alla Corte un episodio controverso avvenuto il 13 aprile 2017, giorno in cui fu autorizzato a recarsi in ospedale con la moglie – in occasione di una visita medica – con le manette ai polsi e legato ad un guinzaglio, secondo quanto risulta anche dalla testimonianza di uno dei figli, minorenni. Egli rimase ammanettato anche durante lo svolgimento del controllo ospedaliero. Il 23 giugno, poi, il sig. H.M. accompagnò nuovamente la moglie all'ospedale – sempre sotto il controllo degli agenti di pubblica sicurezza – e questa volta non venne ammanettato. Rimase però tutta la notte entro il nosocomio «guarded by police officers» (§ 8).

Il 24 agosto 2017 lo IAO – reso edotto dello stato di gravidanza della sig.ra J.K. e delle esigenze dei minori – concedeva la protezione sussidiaria ai ricorrenti, che venivano trasferiti dalla *transit zone* di Tompa in un centro di accoglienza “aperto” (vale a dire strutture ove ai migranti, [secondo l'UNHCR](#) [p. 107], è permesso di entrare ed uscire liberamente, ad eccezione di un coprifuoco notturno che talvolta può essere imposto) (§ 6).

Il periodo di tempo effettivamente trascorso a Tompa ammonta, in sostanza, a poco meno di cinque mesi.

3. La sentenza

In estrema sintesi, la sentenza della Corte di Strasburgo, adottata all'unanimità, si snoda entro due filoni argomentativi: (a) il primo riguarda la violazione dell'art. 3 CEDU in relazione alle condizioni di detenzione che i ricorrenti avevano sopportato; (b) il secondo concerne la violazione dell'art. 5, par. 1, lett. f CEDU (in relazione alla illegittimità della detenzione *de facto* subita a Tompa) in combinato disposto con l'art. 5, par. 4 CEDU (in ragione della mancanza di qualsiasi rimedio effettivo per contestare la legittimità della detenzione).

In merito al primo punto, la posizione dei ricorrenti è chiara. A sostegno delle loro posizioni, essi ribadivano – dopo aver censurato il «*prison-like constraints in the transit zone*» e la presenza massiccia e costante di polizia, durante gli spostamenti e gli appuntamenti medici – la situazione di vulnerabilità in cui ciascuno di loro versava al momento dei fatti. Rispettivamente: lo stato di gravidanza e le complicazioni a ciò dovute (la madre), i bisogni legati alla tenera età (i quattro minorenni) e i problemi di natura psicologica (il padre). Al contrario, il governo di Budapest asseriva che una assistenza sanitaria adeguata era stata loro assicurata, unitamente alle condizioni materiali di accoglienza (adatte per una donna incinta) e all'approvvigionamento di cibo (§ 15).

Data la peculiarità delle situazioni da analizzare («*distinctive situation*»), la Corte inizia il suo ragionamento focalizzandosi sulla condizione dei figli e della madre. Dopo aver richiamato il *leading case* [Khlaifia e altri c. Italia \[GC\]](#) (deciso dalla *Grande Chambre* nel 2016 – v. [SAVINO](#), 2015)

e il già menzionato [R.R. e altri](#) (2021), il giudice di Strasburgo pone a confronto la zona di transito di Röske – oggetto dell’ultima sentenza citata – con quella di Tompa, e conclude che le condizioni di detenzione nelle due località sono «very similar», avendo «essentially the same design and the same services» (§ 17). I fatti sono dunque analoghi a quelli vagliati in [R.R. e altri](#), al punto che la Corte non vede motivo per discostarsi dalle proprie precedenti statuizioni; dunque, rileva anche nel caso di specie la violazione dell’art. 3 CEDU. Trasgressione motivata anche con riferimento al decorso del tempo, che è fattore particolarmente rilevante quando sono coinvolti minori posti in stato di detenzione amministrativa.

Anche nei confronti della madre, sostiene la Corte, il governo ungherese ha posto in essere trattamenti inumani e degradanti; ciò a fronte della gravidanza «ad alto rischio», delle ripetute complicazioni ad essa relative e delle varie «limitazioni» subite durante il confinamento. Situazioni che le avevano causato ansia e sofferenza psicologica e che – dato il suo grado di vulnerabilità – superavano la soglia minima di gravità richiesta dall’art. 3 CEDU. Il fatto che ella avesse ricevuto la «necessary medical attention» non cambia, nell’ottica del giudice di Strasburgo, la declaratoria di violazione della norma convenzionale (§ 18).

Nei confronti del padre il ragionamento seguito dal giudice europeo è più complesso, sebbene pervenga, infine, alla medesima conclusione. Anzitutto, la Corte – definendo il migrante «not more vulnerable than any other adult asylum-seeker confined to the transit zone» – ritiene non provate le asserzioni del ricorrente in merito ai suoi problemi psicologici, in quanto nulla nel fascicolo processuale fa dedurre tale circostanza.

Nel prosieguo, il giudice di Strasburgo analizza le doglianze dello straniero sull’ammantamento subito e sul conseguente utilizzo del laccio nei suoi confronti. Qui l’onere della prova in merito al verificarsi di tale accadimento è soddisfatto: è pratica comune, rileva la Corte, che le guardie della zona di transito accompagnino i richiedenti asilo nei loro spostamenti e, inoltre, sarebbe difficile per il ricorrente produrre «material proof» dei maltrattamenti patiti. Le allegazioni del migrante risultano quindi «sufficiently substantiated», tenuto conto, peraltro, che il Governo ungherese non ha contestato in modo specifico tali asserzioni (§ 21).

Dopo aver richiamato la giurisprudenza consolidata (i casi [Svinarenko e Slyadnev c. Russia \[GC\]](#) e [Bouyid c. Belgio \[GC\]](#)) sulla violazione dell’art. 3 CEDU rispetto all’attività delle forze dell’ordine, in particolare quando vengono adoperati strumenti di coercizione come le manette, la Corte ricorda *inter alia* che sia fondamentale, in ogni caso, accertare la necessità di un tale intervento afflittivo nei confronti di un individuo, soprattutto quando è posto in essere da «law-enforcement officers» (§§ 22-23).

Nel caso di specie, viene poi enfatizzato che la detenzione patita dai ricorrenti non rispetta il canone di «lawfulness» scolpito all’art. 5 CEDU, in quanto non supportata da uno specifico provvedimento formale. Così, in mancanza di espressa giustificazione da parte dello Stato convenuto per l’utilizzo di manette e laccio nel caso di specie, appare chiaro agli occhi della Corte che tali misure coercitive non fossero state adottate nel contesto di un «lawful arrest» (§ 24).

Peraltro, dal fascicolo processuale non risulta provato che il migrante fosse pericoloso. Sebbene, poi, le manette furono utilizzate in una sola occasione e per poco tempo, il giudice europeo ribadisce che tale fattore di “brevità cronologica” non è rilevante (v. [Pranjić-M-Lukić](#)

[c. Bosnia Erzegovina](#), § 77). Ciò che costituisce il *focus* del ragionamento è infatti il principio di necessità, che nel caso di specie non è dunque stato rispettato (§ 25).

Conclude l'argomentazione del giudice europeo una lista di circostanze aggravanti che confermano l'illegittimità della condotta posta in essere dalle autorità nazionali nei confronti del ricorrente padre: (i) la presenza di altre persone durante l'ammantamento (ad es. il personale medico) che ha provocato probabilmente sentimenti di umiliazione nel ricorrente; (ii) il detrimento dell'immagine genitoriale di fronte ai figli, causato dalla «*public nature*» del trattamento subito. In conclusione, la Corte rileva che una violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti del ricorrente è parimenti integrata nel caso di specie.

In secondo luogo, vengono poi le ben più sintetiche statuizioni in merito alla asserita violazione dell'art. 5 CEDU, sia sul versante sostanziale (art. 5, par. 1, lett. *f*, concernente la «*lawfulness*» della detenzione) che su quello procedurale (art. 5, par. 4, la norma della Convenzione ove è scolpito il diritto di *habeas corpus*). Qui la Corte ha buon gioco nell'affidarsi *in toto* al caso [R.R. e altri](#) (si v. per un commento [BERNARDINI](#), 2021), dal quale non intende discostarsi, rilevando di conseguenza l'illegittimità della detenzione patita dai migranti (in assenza di alcun provvedimento formale che ordinasse la loro permanenza nella *transit zone*) e la violazione del loro diritto di ricorrere ad un giudice per ottenere una valutazione sulla *lawfulness* della loro privazione di libertà (non essendoci "a monte" un atto ufficiale da contestare). L'art. 5, par. 1, lett. *f* CEDU e l'art. 5, par. 4 CEDU risultano quindi violati.

B. COMMENTO

1. *Incoerenze in tema di onere della prova.*

In tema di *onus probandi* e art. 3 CEDU abbiamo già manifestato i nostri dubbi sull'approccio, talvolta eccessivamente rigoroso, adottato dalla Corte nei confronti dei migranti ricorrenti: il riferimento è al recente caso [Monir Lotfy c. Cipro](#) (su cui v. [BERNARDINI](#), 2021). Con la decisione qui analizzata, il giudice di Strasburgo pare continuare sulla stessa (preoccupante) rotta.

Ciò è evidente dal paragrafo 20 della sentenza in commento: «As regards his alleged mental health problems which were related to his treatment in Iraq, it has not been shown that the first applicant sought any assistance in this connection from the staff in the transit zone». L'onere della prova è totalmente rovesciato a svantaggio dello straniero: è lui che dovrebbe dimostrare, innanzi la Corte, di aver chiesto assistenza psicologica. Una vera e propria *probatio diabolica*, considerato – ed è circostanza, a nostro avviso, dirimente – che il Governo convenuto non ha mai smentito espressamente tale accusa da parte del ricorrente (§ 7). Il giudice europeo avrebbe dovuto, in ossequio al consolidato principio di non contestazione ([THIENEL](#), 2007), ritenere provata tale circostanza (v., sulla difficoltà dei migranti di raccogliere le prove a sostegno delle proprie doglianze, [G.B. e altri c. Turchia](#), § 115).

Sorprendentemente, però, la Corte – nel paragrafo successivo! – compie una vera e propria "giravolta" argomentativa e ristabilisce le regole *standard* sull'*onus probandi*, con riferimento agli altri trattamenti degradanti subiti dallo straniero. Per questi ultimi, infatti, dopo aver richiamato le prassi in vigore nella zona di transito e dopo aver rilevato che il Governo nulla

aveva asserito per contestare tali allegazioni, il giudice di Strasburgo così si esprime: «taking into account the fact that the first applicant could not be expected to provide material proof of handcuffs and leash being used on him, the Court accepts his statement to be sufficiently substantiated» (§ 21). Resta da chiedersi perché la Corte abbia adoperato *standard* probatori differenti per due circostanze – la richiesta di assistenza psicologica e l’ammannettamento subito – particolarmente difficili da provare *in rerum natura* da parte del ricorrente.

2. Una necessità “a corrente alternata”?

Con riferimento all’art. 5 CEDU, una brevissima considerazione va svolta in merito al rispetto del principio di necessità. Come è noto, nella giurisprudenza di Strasburgo, tale canone non è inglobato entro la disposizione *ex art. 5, par. 1, lett. f* CEDU (v. [Saadi \[GC\]](#), §§ 72-73). L’approccio seguito dal giudice di Strasburgo in materia di detenzione amministrativa degli stranieri si basa su altri indicatori, non sulla indispensabilità della privazione della libertà nel caso concreto. Viene a crearsi, pertanto, un *lower standard* nei confronti dei migranti, col paradosso che una detenzione “non necessaria” può essere considerata legittima attraverso la lente del diritto convenzionale (sia permesso il rinvio a [BERNARDINI](#), 2022, p. 355).

Ad onor del vero, le privazioni di libertà “non necessarie” a carico degli stranieri non solo sono ritenute compatibili con l’art. 5, par. 1, lett. *f* CEDU ma non integrano, per ciò solo, neppure un trattamento «inumano» e «degradante». Invero, la “non necessarietà” di una misura carceraria non consente di attivare *ex se* la protezione convenzionale dell’art. 3 CEDU, essendo necessari altri indicatori che facciano concludere diversamente (come può ricavarsi, ad es., dalla recente decisione [S.Z. c. Grecia](#), ove la Corte – pur nutrendo dubbi sulla necessità *in concreto* del trattenimento imposto al migrante [§ 58, *in fine*] – accertava una violazione dell’art. 3 CEDU in relazione alle condizioni di detenzione patite dal ricorrente, senza vagliare la necessarietà “a monte” della misura privativa della libertà).

Nella sentenza in commento, nell’ambito dell’accertamento della violazione dell’art. 3 CEDU, il concetto di “necessità” è evocato più volte (§§ 22, 23 e 25). La Corte ribadisce che l’utilizzo di misure afflittive da parte delle forze di polizia deve essere indispensabile *in concreto*, pena la degradazione della dignità umana della persona coinvolta (v. [Bouyid c. Belgio \[GC\]](#), § 100), a dispetto dell’impatto che eventualmente tale misura ha avuto nei suoi confronti (v. [Pranjić-M-Lukić c. Bosnia Erzegovina](#), § 73).

L’incoerenza logico-argomentativa nel ragionamento della Corte, raffrontando i due casi, è però abbastanza evidente. Ammannettare una persona e detenere uno straniero sono infatti misure simili: in entrambe l’individuo è privato *totalmente* della sua libertà personale¹. Il sindacato della Corte, in tali casi, sembra però seguire un approccio “a corrente alternata”.

Per verificare la legittimità della prima misura nel prisma dell’art. 3 CEDU, infatti, la Corte dovrà valutarne *anche* la necessità *in concreto*. Al contrario, per verificare la legittimità della

¹ L’atto di ammannettare qualcuno costituisce, pacificamente, condotta privativa della libertà. Basti qui richiamare, per l’ordinamento italiano, [Cass., 12 ottobre 2020, n. 34504](#), secondo cui la condotta di bloccare una persona per alcune ore con l’utilizzo di manette ai polsi integra il reato di sequestro di persona. Per l’analisi del concetto di «privazione della libertà» tra Strasburgo e il nostro diritto interno v. [ZIRULIA](#), 2020.

misura detentiva, vaglio che ricade entro l'art. 5 CEDU, la Corte *non dovrà* compiere tale accertamento (che è irrilevante *per se* anche ai sensi dell'art. 3 CEDU).

Per dirla altrimenti: la detenzione amministrativa degli stranieri che non sia indispensabile risulta compatibile, in linea di principio, sia con l'art. 3 che con l'art. 5 CEDU. Al contrario, l'ammannettamento loro imposto dovrà rispettare, ai sensi della prima norma, il canone di necessità. Appare evidente che tale approccio ondivago non renda onore alla chiarezza, ed anzi potrebbe generare situazioni di difficile definizione giuridica (come accaduto in [Feilazoo c. Malta](#), ove il sindacato di "necessità" – proibito dall'art. 5 CEDU – è stato poi sussunto sotto il vaglio *ex art.* 3 CEDU – v. [BERNARDINI](#), 2022, pp. 352-355).

A ben vedere, il paragrafo 23 della sentenza in commento crea contrasti interpretativi tra le due disposizioni convenzionali: «where an individual is deprived of his or her liberty or, more generally, is confronted with law-enforcement officers, any recourse to physical force which has not been made strictly necessary by the person's conduct diminishes human dignity and is in principle an infringement of the right set forth in Article 3 of the Convention».

Peccato però che, come si è detto, le misure detentive *ex art.* 5, par. 1, lett. *f* CEDU possano essere irrogate senza dover essere imprescindibili nel caso di specie, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea. Così, il paragrafo testé citato conduce alla conclusione – discutibile – per cui la misura privativa *ab origine* può anche non rispettare il canone di necessità (secondo i criteri *Saadi*), mentre l'*ulteriore* uso della forza – parimenti non necessario – potrebbe sollevare criticità ai sensi dell'art. 3 CEDU.

Come si è detto, la Corte ha tradizionalmente analizzato la questione della necessità *in concreto* del trattenimento per scopi migratori esclusivamente sotto la lente dell'art. 5 CEDU (per valutarne la *lawfulness*) ed ha sempre evitato di definire «degradante» una privazione di libertà meramente sulla sola base della sua "non necessità" *in concreto*. L'art. 3 della Convenzione, al più, rileverà in materia di *condizioni di detenzione*. Così la Corte si esprime in [Khlaifia e altri](#): «se gli Stati sono autorizzati a sottoporre a detenzione dei potenziali immigrati in virtù del loro "diritto inalienabile di controllare (...) l'ingresso e il soggiorno degli stranieri sul proprio territorio", questo diritto deve essere esercitato conformemente alle disposizioni della Convenzione (...) La Corte deve avere riguardo alla situazione particolare di queste persone quando è invitata a controllare le modalità di esecuzione della misura detentiva alla luce delle disposizioni convenzionali» (§ 162; v. anche §§ 163-169 – sulle persistenti criticità sollevate dalla decisione v. anche [MENTASTI](#), 2022).

Così, sembrerebbe che il principio di necessità sotteso all'art. 3 CEDU debba venire in rilievo, quando si tratta di *immigration detention*, solo in un momento cronologicamente successivo (quello dell'adozione di ulteriori misure coercitive) rispetto a quello genetico (quello dell'adozione *in primis* della misura detentiva) ove, per contro, il vaglio sull'indispensabilità del provvedimento carcerario non viene operato.

C. APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione:

Corte Edu, [H.M. e altri c. Ungheria](#), 2 giugno 2022, ric. 38967/17

Giurisprudenza:

Corte Edu, [Saadi c. Regno Unito](#), 29 gennaio 2008, ric. 13229/03

Corte Edu, [Svinarenko e Slyadnev c. Russia](#), 17 luglio 2014, ricc. 32541/08 e 43441/08

Corte Edu, [Bouyid c. Belgio](#), 28 settembre 2015, ric. 23380/09

Corte Edu, [Khlaifia e altri c. Italia](#), 15 dicembre 2016, ric. 16483/12

Corte Edu, [G.B. e altri c. Turchia](#), 17 ottobre 2019, ric. 4633/15

Corte Edu, [Ilias e Ahmed c. Ungheria](#), 21 novembre 2019, ric. 47287/15

Corte Edu, [Pranjić-M-Lukić c. Bosnia Erzegovina](#), 2 giugno 2020, ric. 4938/16

Corte Edu, [R.R. e altri c. Ungheria](#), 2 marzo 2021, ric. 36037/17

Corte Edu, [Monir Lotfy c. Cipro](#), 29 giugno 2021, ric. 37139/13

Corte Edu, [M.B.K. e altri c. Ungheria](#), 24 febbraio 2022, ric. 73860/17

CGUE, [FMS e altri](#), cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, 14 maggio 2020.

CGUE, [Commissione c. Ungheria](#), causa C-808/18, 17 dicembre 2020.

Cass. pen., V sez., 12 ottobre 2020, n. [34504](#).

Dottrina:

T. THIENEL, [The Burden and Standard of Proof in the European Court of Human Rights](#), in *German Yearbook of International Law*, 2007, vol. 50, p. 543 ss.

M. SAVINO, [L'amministrativizzazione della libertà personale e del due process dei migranti: il caso Khlaifia](#), in *Dir. imm. citt.*, 2015, pp. 50-71

L. MARIN, [La Corte di Giustizia riporta le 'zone di transito' ungheresi dentro il perimetro del diritto \(europeo\) e dei diritti \(fondamentali\)](#), in *ADiM Blog*, maggio 2020

S. ZIRULIA, [Per Lussemburgo è "detenzione", per Strasburgo no: verso un duplice volto della libertà personale dello straniero nello spazio europeo?](#), in *Sist. pen.*, maggio 2020

L. BERNARDINI, [Che cos'è la libertà? La Corte di Strasburgo si pronuncia \(ancora\) sulla detenzione amministrativa nelle zone di transito ungheresi](#), in *ADiM Blog*, aprile 2021

L. BERNARDINI, [Cattiva fede delle autorità e onere della prova a carico del migrante: da Strasburgo una nuova decisione sulla detenzione amministrativa degli stranieri](#), in *ADiM Blog*, ottobre 2021

L. BERNARDINI, [I diritti dei migranti detenuti ai tempi del Covid-19: in Feilazoo c. Malta la CEDU «lascia» o «raddoppia»?](#) , in *Riv. dir. proc.*, 2022, n. 1, pp. 344-363

G. MENTASTI, [Si chiude la procedura di monitoraggio dell'esecuzione della sentenza Khlaifia c. Italia ma permangono criticità sul trattenimento dei migranti negli hotspot](#), in *ADiM Blog*, giugno 2022

Altri materiali:

UNHCR, [Reception arrangements](#), 2017.

Per citare questo contributo: L. BERNARDINI, *“La storia infinita”. (Ancora) detenzioni arbitrarie e torture ai confini tra Ungheria e Serbia*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, luglio 2022.